

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 561/2012 DELLA COMMISSIONE

del 27 giugno 2012

che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 284/2012 che impone condizioni speciali per l'importazione di alimenti per animali e prodotti alimentari originari del Giappone o da esso provenienti, a seguito dell'incidente alla centrale nucleare di Fukushima

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 53, paragrafo 1, lettera b), punto ii),

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 53 del regolamento (CE) n. 178/2002 prevede la possibilità di adottare, a tutela della salute pubblica, della salute degli animali e dell'ambiente, appropriate misure urgenti a livello dell'Unione per gli alimenti e i mangimi importati da un paese terzo qualora il rischio non possa essere adeguatamente affrontato mediante misure adottate dai singoli Stati membri.
- (2) Dopo l'incidente verificatosi alla centrale nucleare di Fukushima l'11 marzo 2011 la Commissione è stata informata che i livelli di radionuclidi in alcuni prodotti alimentari originari del Giappone superavano i livelli di intervento negli alimenti applicabili in Giappone. Questa contaminazione può costituire una minaccia per la salute pubblica e degli animali nell'Unione e per questo è stato adottato il regolamento di esecuzione (UE) n. 297/2011 della Commissione del 25 marzo 2011, che impone condizioni speciali per l'importazione di alimenti per animali e prodotti alimentari originari del Giappone o da esso provenienti, a seguito dell'incidente alla centrale nucleare di Fukushima ⁽²⁾. Tale regolamento è stato sostituito dal regolamento di esecuzione (UE) n. 961/2011 ⁽³⁾, a sua volta successivamente sostituito dal regolamento di esecuzione (UE) n. 284/2012 ⁽⁴⁾.
- (3) Le autorità giapponesi hanno recentemente segnalato frequenti casi di non conformità nei funghi Shiitake coltivati su tronchetti nella prefettura di Iwate. I livelli della somma di cesio-134 e cesio-137 riscontrati nei funghi Shiitake così coltivati superavano il limite massimo di 100 becquerel/kg vigente in Giappone dal 1° aprile 2012. Anche in un numero significativo di campioni i livelli rilevati erano superiori al limite massimo applicabile anteriormente al 1° aprile 2012 (500 becquerel/kg). Altri casi di mancata conformità hanno riguardato alcuni campioni di felci e pesci originari di Iwate. La prefettura di Iwate non rientra tra le prefetture della zona colpita. In queste ultime è prescritto che tutti i prodotti per l'alimentazione animale e umana che ne sono originari siano

sottoposti a controlli prima di essere esportati nell'Unione. In ragione di queste recenti rilevazioni, è opportuno includere la prefettura di Iwate nella zona colpita.

- (4) Occorre pertanto modificare il regolamento di esecuzione (UE) n. 284/2012.
- (5) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 284/2012 è così modificato:

- (1) All'articolo 5, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

"3. La dichiarazione di cui al paragrafo 1 certifica inoltre che:

- (a) i prodotti sono stati raccolti e/o trasformati prima dell'11 marzo 2011; oppure
 - (b) i prodotti sono originari di e provenienti da una prefettura diversa da quelle di Fukushima, Gunma, Ibaraki, Tochigi, Miyagi, Yamanashi, Saitama, Tokyo, Chiba, Kanagawa, Shizuoka e Iwate; oppure
 - (c) i prodotti sono provenienti dalle prefetture di Fukushima, Gunma, Ibaraki, Tochigi, Miyagi, Yamanashi, Saitama, Tokyo, Chiba, Kanagawa, Shizuoka e Iwate, ma non sono originari di una di tali prefetture e non sono stati esposti a radioattività durante il transito; oppure
 - (d) se i prodotti sono originari delle prefetture di Fukushima, Gunma, Ibaraki, Tochigi, Miyagi, Yamanashi, Saitama, Tokyo, Chiba, Kanagawa, Shizuoka e Iwate, sono accompagnati da un rapporto di analisi recante i risultati del campionamento e dell'analisi."
- (2) L'allegato I è sostituito dal testo che figura nell'allegato al presente regolamento.

Articolo 2

Misure transitorie


In deroga all'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 284/2012, i prodotti di cui all'articolo 1 del medesimo regolamento possono essere importati nell'Unione se accompagnati da una dichiarazione in base al precedente modello di dichiarazione di cui all'allegato I di tale regolamento qualora:

⁽¹⁾ GU L 31 del 1.2.2002, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 80 del 26.3.2011, pag. 5.

⁽³⁾ GU L 252 del 28.9.2011, pag. 10.

⁽⁴⁾ GU L 92 del 30.3.2012, pag. 16.



- (a) abbiano lasciato il Giappone prima dell'entrata in vigore del presente regolamento; oppure
- (b) la dichiarazione sia stata rilasciata prima dell'entrata in vigore del presente regolamento e i prodotti abbiano lasciato il Giappone non oltre i 10 giorni successivi all'entrata in vigore del regolamento.

Articolo 3


Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione sulla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è vincolante in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 giugno 2012

Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO



ALLEGATO

«ALLEGATO I

Dichiarazione per l'importazione nell'Unione europea di

..... (prodotto e paese di origine)

Codice identificativo della partita **Numero della dichiarazione**

A norma delle disposizioni del regolamento di esecuzione (UE) n. 284/2012 della Commissione, che impone condizioni speciali per l'importazione di alimenti per animali e prodotti alimentari originari del Giappone o da esso provenienti a seguito dell'incidente alla centrale nucleare di Fukushima,

.....
 (rappresentante autorizzato di cui all'articolo 6, paragrafi 2 e 3)

DICHIARA che

..... (prodotti di cui all'articolo 1)

della presente spedizione così composta:

.....

..... (descrizione della spedizione, del prodotto, numero e tipo di colli, peso netto o lordo)

imbarcata a (luogo di imbarco)

il (data di imbarco)

da (identificazione del trasportatore)

diretta a (località e paese di destinazione)

proveniente dallo stabilimento

..... (denominazione e indirizzo dello stabilimento)

è conforme alla legislazione in vigore in Giappone per quanto riguarda i livelli massimi per la somma di cesio-134 e cesio-137.

DICHIARA che la spedizione contiene alimenti per animali o prodotti alimentari

ai quali non si applicano le misure transitorie disposte dalla legislazione giapponese in vigore [cfr. allegato III del regolamento esecuzione (UE) 284/2012] per quanto riguarda i livelli massimi per la somma di cesio-134 e cesio-137

ai quali si applicano le misure transitorie disposte dalla legislazione giapponese in vigore [cfr. allegato III del regolamento esecuzione (UE) 284/2012] per quanto riguarda i livelli massimi per la somma di cesio-134 e cesio-137

DICHIARA che la spedizione contiene alimenti per animali o prodotti alimentari che

sono stati raccolti e/o trasformati prima dell'11 marzo 2011.


sono originari di o provenienti da una prefettura diversa da quelle di Fukushima, Gunma, Ibaraki, Tochigi, Miyagi, Yamanashi, Saitama, Tokyo, Chiba, Kanagawa, Shizuoka e Iwate.

sono provenienti dalle prefetture di Fukushima, Gunma, Ibaraki, Tochigi, Miyagi, Yamanashi, Saitama, Tokyo, Chiba, Kanagawa, Shizuoka e Iwate, ma non sono originari di una di tali prefetture e non sono stati esposti a radioattività durante il transito.

sono originari delle prefetture di Fukushima, Gunma, Ibaraki, Tochigi, Miyagi, Yamanashi, Saitama, Tokyo, Chiba, Kanagawa, Shizuoka e Iwate e sono stati sottoposti a campionamento il (data), sottoposti ad analisi di laboratorio il (data) presso (nome del laboratorio), per stabilire il livello dei radionuclidi cesio-134 e cesio-137. Si allega il rapporto di analisi.

Fatto a il

Timbro e firma del
 rappresentante autorizzato di cui all'articolo 6, paragrafi 2 e 3



Parte che deve essere compilata dall'autorità competente del posto d'ispezione frontaliere (PIF) o del punto di entrata designato (PED)

- La spedizione è stata accettata ai fini dell'immissione in libera pratica dalle autorità doganali dell'Unione europea.
- La spedizione NON è stata accettata ai fini dell'immissione in libera pratica dalle autorità doganali dell'Unione europea.

.....
(Autorità competente, Stato membro)

.....
Data

.....
Timbro

.....
Firma»

